

ALL.B

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Regolamento dell'area naturale protetta denominata
STAGNI di FOCOIGNANO
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 dell'11.12.2018

Indice

Premessa

Art. 1: Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia

Art. 2 - Finalità

Art. 3 – Gestione dell'area

Art. 4 – Ambito di applicazione e contenuto

Art. 5 – Accesso all'area

Art. 6 - Divieti

Art. 7 – Deroghe

Art. 8 - Raccolta dei rifiuti

Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

Art. 10 - Ricerche e Studi Scientifici

Art. 11 - Riprese filmate e riproduzioni fotografiche

Premesso che:

- Per Rete Natura 2000 si intende l'insieme dei territori di grande valore naturalistico protetti dalla Comunità Europea sulla base di due Direttive, la 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" (successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE).

- L'attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ha previsto da parte degli Stati membri l'individuazione dei siti di particolare interesse ecologico definiti "SIC" e l'impegno degli stessi a definire per queste aree le misure di conservazione necessarie alla conservazione degli habitat e delle specie;

- La Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" ha esteso la necessità di definire misure di conservazione per specie di uccelli e habitat anche nelle aree definite "ZPS" (Zone di Protezione Speciale);

- Recentemente si è passati all'ultima fase dell'iter previsto dalla Comunità Europea per dare piena attuazione alla Rete Natura 2000: tutte le aree SIC e tutte le aree ZPS sono state ri-definite "ZSC" secondo un processo, attualmente ancora in itinere, che ha lo scopo di garantire l'entrata a pieno regime delle misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020.

- La Regione Toscana, al fine di attuare quanto previsto da tali Direttive e dai Decreti Ministeriali di loro recepimento (DPR 357/97 e DM 17/10/2007) ha individuato negli anni le aree SIC e le aree ZPS e ne ha definito le specifiche misure di conservazione mediante l'approvazione di apposite

deliberazioni di Giunta regionale, oltre che della Legge regionale n. 56/2000, quest'ultima successivamente abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*";

- Il presente Regolamento interessa l'area definita "Stagni di Focognano", posta al centro della Piana Fiorentina e Pratese. L'area non solo è parte della ZSC (Zona Speciale di Conservazione) '*Stagni della Piana Fiorentina e Pratese*' - Codice Natura 2000 della Comunità Europea-IT5140011 (tipo sito: SIC e ZPS), ma ne costituisce di fatto, per qualità e ampiezza degli habitat di interesse conservazionistico, la '*core area*', cioè la porzione a più alta naturalità, secondo la definizione che si utilizza in ecologia;

Art. 1. Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia

La premessa e gli atti in essa citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Il presente Regolamento opera entro i confini della area naturale protetta denominata " Stagni di Focognano".

I confini dell'area sono definiti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 27 novembre 1997, successivamente ampliati con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 07/11/2008. L'area si estende per complessivi 112 ettari, di cui 92 di proprietà comunale.

2. Il presente Regolamento opera nei termini previsti dall'art. 113 c. 4 e dai Titoli II e III della L.R. n. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*", attraverso la disciplina dell'esercizio delle attività consentite e tramite il divieto delle attività e interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora autoctona, alla fauna autoctona e ai rispettivi habitat.

3. Dato che l'area fa parte della ZSC '*Stagni della Piana Fiorentina e Pratese*' - IT5140011, qualsiasi piano/programma/progetto/intervento/attività che possa determinare incidenze significative sul Sito Natura 2000 IT5140011, singolarmente o congiuntamente con altri interventi, è assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza, volta ad individuare e valutare i principali effetti che tali piani/programmi/progetti/interventi/attività possono avere sul Sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, ai sensi della L.R. Toscana n. 30/2015 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 così come modificato e integrato dall' art. 6 del D.P.R. n.120 del 12.03.2003.

4. Si riconosce nell'area una parte di proprietà dell'Amministrazione comunale dove vige un regime di tutela integrale e una di proprietà privata dove vigono le stesse norme di salvaguardia fatto salvo alcune deroghe che permettono lo svolgimento delle attività agricole da parte dei proprietari dei fondi o di chi ne ha titolo d'uso. Il perimetro dell'area viene indicato nella cartografia allegata, esso fa riferimento alla situazione al 2018.

5. L'area protetta potrà essere oggetto di ampliamento durante i prossimi anni. In tale caso i confini verranno via via puntualmente ridefiniti e cartografati e il Regolamento verrà esteso anche alle nuove aree, senza necessità di riapprovazione dello stesso.

Art. 2 - Finalità

1. Le norme del presente Regolamento, riferite all'ambito territoriale di cui all'Art. 1 perseguono le seguenti finalità:

a) La tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;

- b) La ricostruzione, ove necessario, e il mantenimento di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna selvatica, con particolare riferimento all'Avifauna e alla 'Fauna minore' e a tutta la Fauna e Flora autoctona inclusa nel formulario standard Natura 2000 del Sito Natura 2000. Tali azioni si svolgeranno in particolare attraverso l'ottimizzazione dei livelli d'acqua nelle zone umide, la tutela e, ove necessario anche la ricostruzione, di habitat umidi, la gestione programmata eco-compatibile della vegetazione in questi ambiti e nei canali e corsi d'acqua limitrofi, il perseguimento del miglioramento generale della qualità delle acque;
- c) Il recupero, la ricostruzione ove necessario, e il mantenimento delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre e delle zone limitrofe agli habitat umidi di pianura, comprese le aree a bosco planiziale, alberature, siepi, etc., nonché il controllo della vegetazione non autoctona e/o infestante;
- d) Per quanto riguarda le aree non di proprietà comunale, il miglioramento della qualità della produzione agricola attraverso l'impiego di tecniche a basso impatto ed eco-compatibili e il miglioramento dei siti sia dal punto di vista ecologico (funzionalità ecologica) che paesaggistico;
- e) La promozione del turismo eco-compatibile e delle attività ad esso collegate;
- f) La realizzazione di progetti di didattica ambientale e di conoscenza dell'habitat planiziale e delle sue caratteristiche ecologiche;
- g) La realizzazione di studi scientifici finalizzati alla conoscenza e miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi presenti;
- h) Il miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative e del tempo libero, collegate alla fruizione ambientale.

Art. 3 – Gestione dell'area

1. La gestione dell'area protetta è di competenza del Comune che la esercita con le finalità di cui all' Art. 2 e che può avvalersi a riguardo della competenza e del supporto di Enti o Associazioni esperte in gestione e tutela ambientale;
2. Nel caso in cui per la gestione dell'area, l'Amministrazione comunale si avvalga del supporto di Enti o Associazioni esperte in gestione e tutela ambientale, sarà approvato il Piano di Gestione entro il 31 Dicembre di ogni anno. Il Piano di Gestione è lo strumento che permetterà, in base all'esperienza acquisita, di ottimizzare anno dopo anno la tutela delle risorse ambientali presenti e una loro corretta possibilità di fruizione.
3. Per quanto riguarda l'eventuale gestione dell'Area protetta in nome e per conto del Comune da parte di Enti o Associazioni esperte in gestione e tutela ambientale, oltre al presente Regolamento diverrà vigente sull'area anche lo specifico Regolamento (se esistente) di quell'Ente o Associazione.

Art. 4 – Ambito di applicazione e contenuto

1. L'area naturale protetta denominata " Stagni di Focognano" è costituita da un complesso di aree di proprietà pubblica e privata;
2. Ove non diversamente specificato la disciplina di cui al presente e ai seguenti articoli opera nell'intero ambito geografico, così come da perimetro indicato nell'allegato cartografico.
3. Il presente regolamento contiene la prescrizione di una destinazione urbanistica esclusiva per tale area e il divieto di attività e interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente, compresi

quelli che, anche senza modifiche dell'esteriore aspetto dei luoghi, possono avere un'incidenza negativa sugli ecosistemi, sulla qualità degli habitat e sulle caratteristiche floro-faunistiche. Nell'ambito delle finalità indicate nell'Art. 2, sono invece previsti e consentiti, secondo le direttive del Piano di Gestione, gli interventi indirizzati alla ricostruzione di nuovi ambienti, al miglioramento degli habitat esistenti a favore degli aspetti paesaggistici, floristici e faunistici e alla gestione degli ecosistemi presenti.

4. Il presente regolamento stabilisce anche gli interventi consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, le eventuali possibilità di deroghe, nonché le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta.

Art. 5 - Accesso all'area

I. Area di proprietà pubblica

Per l'Area di proprietà pubblica è previsto:

1. L'accesso pedonale dei visitatori, delle scolaresche e delle comitive.

I termini esatti delle modalità di accesso (periodi ed orari) verranno indicati nei Piani di Gestione annuali.

Le visite saranno guidate da personale autorizzato e abilitato allo scopo dall'Ente gestore e si svolgeranno unicamente sui percorsi autorizzati e aperti al pubblico negli orari individuati nel Piano di Gestione approvato dalla Giunta comunale; solo per persone autorizzate dall'Ente gestore e nei casi in cui questo non comporti possibilità di danno o rischio per la conservazione delle specie e degli habitat, è prevista la possibilità di visitare l'area in modo autonomo, unicamente sui percorsi autorizzati e aperti al pubblico.

Le quote (contributi per la gestione) previste per l'ingresso nell'area e i casi di ingresso gratuito saranno proposti dall'Ente gestore nel Piano di Gestione annuale approvato dall'Amministrazione comunale e saranno conformi (potendo, quindi, variare negli anni) a quelle stabilite per altre aree protette: esse potranno essere differenziate in base a determinate categorie di utenza.

2. Il libero accesso (anche con i mezzi a motore) è consentito al personale addetto alla manutenzione, gestione, studio e sorveglianza.

3. L'accesso è inoltre consentito ai soggetti di seguito elencati nei modi e nei tempi concordati con l'Ente gestore, salvo i casi di somma urgenza:

- Il personale e i mezzi incaricati dei progetti di ripristino e ricostruzione ambientale autorizzati dall'Ente del Gestore;
- Il personale e i mezzi di vigilanza e soccorso;
- Il personale e i mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua.
- Il personale e i mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione delle linee elettriche presenti nell'area.

4. Per ciò che riguarda l'area del parcheggio, ubicata presso Viale P. Paolieri (così come da cartografia allegata) il presente Regolamento indica che vi deve essere fatto esclusivo uso e servizio in relazione alle attività connesse alla gestione e visita e non è ammesso l'uso pubblico.

II. Area di proprietà non pubblica

I proprietari di aree o immobili presenti all'interno dell'area protetta o chi ne ha titolo d'uso non sono autorizzati ad accedere e spostarsi all'interno dell'area di proprietà comunale e devono mantenere un comportamento consono al rispetto dei valori paesaggistici e naturali dell'area circostante, evitando ogni forma di disturbo.

Detti proprietari e i loro mezzi a motore, utilizzeranno unicamente i tracciati esistenti come evidenziati in cartografia, per accedere alle aree di loro proprietà.

L'accesso pedonale libero, è consentito a:

1. Al personale e ai mezzi dell'Ente gestore, opportunamente autorizzati, necessari per la manutenzione, cura e sorveglianza dell'area;
2. Al personale e ai mezzi agricoli necessari alle pratiche colturali;
3. Al personale e ai mezzi incaricati dei progetti di ripristino e ricostruzione ambientale autorizzati dal Comune;
4. Al personale e ai mezzi di vigilanza e soccorso;
5. Al personale e ai mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua nei modi e nei tempi concordati con l' Ente gestore.
6. Al personale e ai mezzi a cui è deputata la gestione e manutenzione delle linee elettriche presenti nell'area nei modi e nei tempi concordati con l' Ente gestore.

Art.6 Divieti

Sono vietate le seguenti attività e interventi:

- a) L'accesso, il transito e la sosta di persone non autorizzate al di fuori di quanto previsto all'Art. 5.
- b) La balneazione nelle zone umide e nei corsi d'acqua e canali.
- c) L'accesso, il transito e la sosta di veicoli a motore di qualsiasi genere, salvo i casi di cui all'Art. 5, Par. I, Commi 2 e 3).
- d) L'accesso, il transito e la sosta di imbarcazioni, natanti e manufatti galleggianti di ogni tipo, salvo l'uso degli stessi per motivi di gestione dell'habitat e di studio e ricerca scientifica;
- e) Il sorvolo di velivoli (anche ultraleggeri) non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e, comunque, ad una quota minima non inferiore ai 250 m. È altresì fatto divieto di sorvolo dell'area da parte di aeromodelli, droni, aquiloni, mongolfiere, lanterne o di tutti gli altri oggetti simili e comunque capaci di creare allarme e stress sulle specie ornitiche e sulle altre specie.
- f) La distruzione, la sottrazione di superficie e la compromissione degli habitat palustri e di quelli terrestri.
- g) L'introduzione e l'impiego di qualsiasi sostanza chimica o mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biologici e naturali; soltanto al di fuori dell'area di proprietà pubblica è consentito l'uso per fini agricoli anche di sostanze chimiche (in quantità e modalità come da Leggi vigenti).

- h) L'alterazione della qualità delle acque;
- i) La modificazione del regime delle acque, il loro prelievo e la perforazione del terreno per la creazione di pozzi, salvo le opere necessarie per la ricostruzione e l'ottimizzazione dell'habitat palustre;
- j) L'introduzione di armi, esplosivi (compreso il materiale esplodente di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo e scopo, fra cui quindi anche fuochi d'artificio, sistemi allarmanti per avifauna e/o altre specie, e simili) e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- k) La cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, salvo prelievi faunistici temporanei, con successivo rilascio, a scopo di cura, di studio e ricerca scientifica e che comunque non risultino lesivi in alcun modo per gli individui coinvolti;
- l) L'esercizio dell'attività venatoria (già interdetto sull'area sulla base della L.R. 3/94, Art. 14); è fatto parimenti divieto di qualunque altra pratica preparatoria o connessa/relazionata all'attività venatoria.
- m) L'esercizio della pesca;
- n) Il taglio, la raccolta, il danneggiamento delle specie floristiche e vegetali spontanee, salvo l'eventuale taglio selettivo del canneto e delle piante erbacee autoctone da attuarsi a cura dell'Ente gestore nel periodo compreso fra 1 agosto e il 30 settembre; tale attività, quando praticata dai singoli proprietari o enti nelle aree di proprietà privata, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune che potrà impartire apposite prescrizioni in merito. Sono fatti salvi, inoltre, gli interventi finalizzati alla ricostruzione e ripristino ambientale, secondo quanto indicato nel Piano di Gestione;
- o) L'introduzione di specie vegetali o animali di qualsiasi tipo, sia singolarmente che in maggior numero e/o sotto forma di ripopolamento; questo divieto viene esteso anche agli animali domestici o da pascolo, salvo eventuale autorizzazione; è consentito invece, su approvazione dell'Ente gestore, il rilascio ('liberazione') di individui appartenenti alla fauna autoctona recuperati dai centri di recupero autorizzati.
- p) L'attività florovivaistica in campo, in vasetteria e in serra, fatto salvo quella organizzata dall'Ente gestore per l'approvvigionamento di individui appartenenti alla flora autoctona necessari per i ripristini degli habitat;
- q) Le trasformazioni morfologiche, l'apertura e l'esercizio di cave anche di prestito, di miniere e di discariche di qualunque tipo, nonché l'asportazione di suolo, di pietre e di minerali, compreso l'humus, salvo le trasformazioni morfologiche necessarie per la costruzione dei nuovi habitat;
- r) L'accensione e l'uso di fuochi all'aperto di qualsiasi genere, compreso l'abbruciamento della cannuccia e di residui vegetali in genere;
- s) Il campeggio, in qualunque sua forma, e anche la semplice sosta di roulotte, camper, camion, etc.;
- t) Il posizionamento e la presenza di iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche di qualunque genere, salvo quelle necessarie per la identificazione, la gestione e la valorizzazione dell'area;
- u) La realizzazione di nuove costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre, manufatti di qualsiasi sorta compresi quelli con copertura stagionale, salvo il restauro conservativo e il consolidamento strutturale degli immobili esistenti (per questi casi la richiesta di autorizzazione dovrà essere sempre accompagnata da tutte le documentazioni necessarie fra cui la Valutazione di Incidenza) e, nell'area di proprietà pubblica, la costruzione di strutture di modesta entità con funzioni connesse alla gestione e valorizzazione dell'area stessa.

v) La realizzazione di qualsiasi tipo di infrastruttura a rete o puntuali e di attrezzature, salvo quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di studio, di ricerca, culturali, promozionali ed educative oltre che percorsi e strutture idonee per disabili e anziani;

w) L'accesso agli animali da compagnia (tranne specifiche autorizzazioni da parte dell'Ente gestore), a meno che non siano tenuti al guinzaglio e accompagnati dai rispettivi proprietari (o siano lasciati liberi esclusivamente all'interno di aree specifiche ad essi dedicati, come da indicazione dell'Ente di gestione); è vietata inoltre qualsiasi forma di addestramento di cani o di altre specie alla selvaggina o di qualunque altra simile pratica connessa all'attività venatoria.

x) L'attività di pascolo. Fa eccezione l'eventuale utilizzo da parte dell'Ente gestore di animali per la gestione conservazionistica su aree a prato stabile e/o a prato allagato.

y) L'attività di allevamento/detenzione di specie sia domestiche che selvatiche, in piccolo come in grande numero, tranne nei casi di allevamento e cura di individui feriti, inabili, piccoli e/o non ancora liberabili secondo quanto disposto dall'Ente gestore.

z) Le azioni di abbandono di rifiuti e di discarica, sia manuali sia con l'ausilio di mezzi, di qualunque tipo di materiale e sostanza e a qualunque titolo, in tutta l'area, compresa la rete viaria esistente e le strade perimetrali, su entrambi i lati.

Art. 7 Deroghe

1. Il Comune può autorizzare attività o interventi in deroga ai divieti di cui all' Art. 6 quando lo ritenga necessario per il proseguimento delle finalità dell'Art. 2.

2. L'accertamento del perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2. deve risultare esplicitamente nell'atto di richiesta dell'autorizzazione ed essere accompagnato dalle eventuali altre autorizzazioni/documentazioni necessarie (ad esempio: Valutazione di Incidenza, etc.).

Art. 8 - Raccolta dei rifiuti

1. L' Ente gestore si fa carico della pulizia e della raccolta dei rifiuti all'interno della parte di proprietà comunale; per quanto riguarda le restanti aree, la raccolta resta di competenza dei proprietari o di chi ne ha titolo d'uso;

2. Per quanto riguarda le operazioni di pulizia straordinaria da effettuarsi, ad esempio, in siti fatti oggetto di vecchie o nuove discariche abusive o simili, tale compito dovrà essere svolto sotto il coordinamento dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazioni di illeciti amministrativi e penali in base alle leggi vigenti.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, le sanzioni amministrative, in caso di violazione dei divieti di cui al presente Regolamento, sono applicate, secondo quanto stabilito dall'Art. 94 della L.R.T n.30/2015;


3. Oltre che alle sanzioni di cui al precedente comma, in caso di accertato danno ambientale, il Comune dispone con ordinanza a carico del trasgressore, i lavori di ripristino o di adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire l'ecosistema. Qualora il trasgressore non provveda nei termini previsti dall'ordinanza, i lavori saranno effettuati dal Comune in danno del soggetto obbligato.

Art. 10 - Ricerche e Studi Scientifici

Le ricerche e gli studi scientifici delle caratteristiche ambientali e delle specie floro-faunistiche presenti si svolgono in conformità con quanto stabilito nel Piano di Gestione e sono di competenza dell'Ente gestore; quest'ultimo, se ritenuto utile, può affidarne parte a Enti, Istituti o a privati. Queste ricerche o studi non dovranno, comunque, prevedere in alcun caso azioni che possano in qualche modo danneggiare o impoverire il patrimonio floro-faunistico esistente e/o essere lesivi per i singoli individui.

Art. 11 - Riprese filmate e riproduzioni fotografiche

1. Per quanto riguarda le riprese cinematografiche, video o i servizi fotografici in qualsiasi forma e di qualsiasi natura, sarà compito dell'Ente gestore darne, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione e stabilire in che modo debba essere necessariamente messo in risalto il nome dell'Area protetta, del Comune proprietario e dell'Ente gestore stesso e stabilire l'eventuale tariffa o contributo.
2. Qualora nelle riprese siano coinvolti anche i visitatori e/o il personale di sorveglianza, queste non potranno essere utilizzate senza il consenso scritto degli interessati.



A1
Firenze Nord

COSTRUDE SpA

AUTOSTRADE SpA

Via
Cetino

Case Passerini



Autostrada

Viale Spadolini

(P)

(Circoscrizione Nord)

Viale Buzzi

Viale Malgouyres

Viale Focognano



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

OASI
STAGNI DI FOCOgnANO

LEGENDA

- Proprietà Comunale
- Perimetro Area d'Istituzione
- ➔ Ingresso Oasi (Via del Ronco)
- P Parcheggio Oasi
- ➔ Ingresso Frontisti (Via Cetino)

Scala: 

ALL. A